



PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

(art. 35 co.4 CCNL 16.07.2024)

Esiti del confronto ai sensi dell'art. 35 comma 4 CCNL 16.07.2024

Data 23/12/2024

Contratto Collettivo Integrativo triennale del personale con qualifica dirigenziale

VERBALE DI SINTESI DEI LAVORI

(art. 35 co.4 CCNL 16.07.2024)

PARTE NORMATIVA 2024 – 2026

PARTE ECONOMICA ANNO 2024

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul verbale di confronto sottoscritto in data 16.12.2024, e a seguito dell'Atto del Presidente n. 142 del 19.12.2024 con il quale il Presidente della delegazione di parte pubblica è stato autorizzato alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale con qualifica dirigenziale, il giorno 23/12/2024 alle ore 12:00 ha avuto luogo l'incontro in videoconferenza da remoto tra:

la delegazione trattante di parte pubblica costituita con Atto del Presidente n. 95 del 31 ottobre 2024:

- Dott. Marco Fattorini (Segretario Generale) **(firmato)**

ed i rappresentanti della delegazione di parte sindacale nelle persone:

- per C.G.I.L. - F.P. Sig. Alessio Bettini **(firmato)**
- per C.I.S.L. - F.P. Sig. Toccafondi **(firmato)**
- per U.I.L. - F.P.L. Sig. Di Meo Antonio **(firmato)**
- per Direts già sez. di Fedirets Sig. Giampiero Vangi **(firmato)**
- per FEDIR SANITA' **(assente)**
- per UNSCP **(assente)**

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCDI per il personale con qualifica dirigenziale della Provincia di Prato.

PARTE NORMATIVA 2024 – 2026

Art. 1

Campo di applicazione e durata

(artt. 1 e 2 del CCNL 16.07.2024)

1. La presente disciplina, per la parte normativa condivisa tra le parti, entra in vigore dal giorno successivo alla data di sua definitiva sottoscrizione, salva diversa specifica previsione indicata negli articoli. La stessa ha durata per il triennio 2024-2026 e conserva efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di nuovo CCNL che detti norme incompatibili con la stessa.
2. Le materie di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale.
3. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o comunque inserito nell'organico dell'ente.

Art. 2

Sistema delle relazioni sindacali

(artt. 3-9 e 34-35 del CCNL 16.07.2024)

1. Il sistema delle relazioni sindacali si svolge nel rispetto del Titolo II *"Relazioni Sindacali"* – Capo I *"Sistema delle relazioni sindacali"* del CCNL 16.07.2024. In considerazione della struttura dirigenziale della Provincia di Prato, ad oggi composta da n. 1 unità di personale, si applica quanto disposto dall'art. 35 co. 4 CCNL 16.07.2024, fino alla sussistenza di tale composizione.
2. Nel rispetto delle diversità dei ruoli le parti convengono sull'importanza di stabilire, anche oltre le formali relazioni sindacali, corretti rapporti basati su collaborazione, confronto e dialogo costruttivo.
3. Le parti concordano, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e dal Titolo II della Sezione II- Dirigenti- del CCNL 16.07.2024, di dare piena attuazione al sistema delle relazioni previsto per la contrattazione a livello di ente e si impegnano a gestirla secondo i principi di trasparenza, correttezza, buona fede, e prevenzione dei conflitti.
4. Nello svolgimento delle relazioni sindacali è possibile l'utilizzo di modalità telematiche; la parte pubblica si impegna a mettere a disposizione la documentazione con congruo anticipo in attuazione dei principi citati al comma precedente.

Art. 3

Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero,

(Art. 35, comma 1, lett. f), del CCNL 16.07.2024)

1. Ai sensi della L. 146/1990 e nel rispetto del CCDI del 5 agosto 2002 *"Regolamentazione del diritto di sciopero e definizione dei contingenti addetti ai servizi minimi essenziali"*, sono garantiti contingenti minimi di personale dirigenziale esonerati dalla partecipazione allo sciopero per le seguenti posizioni:

Servizio Affari Generali:

- adempimenti riguardanti l'erogazione delle retribuzioni;

- adempimenti elettorali;

Servizio Protezione Civile:

- attività di protezione civile collegate a misure di prevenzione e protezione della tutela fisica dei cittadini, situazioni di calamità naturale ed esigenze di ordine pubblico.

ISTITUTI ECONOMICI

Art. 4

Clausola di salvaguardia

(Art. 31 CCNL 17.12.2020 e art. 35, comma 1, lett. g CCNL 16.07.2024)

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al Dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale pari all'85% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.
3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
6. Le Parti danno atto che le risorse a copertura del conseguente onere troveranno finanziamento, nell'ambito del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prioritariamente nelle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate a fine anno. In caso di incapienza delle risorse, si procederà a riproporzionare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al Dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa (art. 31 co. 6 CCNL 17.12.2020).

Art. 5

Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato

(Art. 35, comma 1, lett. a), del CCNL 16.07.2024)

1. Ai fini della definizione dei valori economici delle posizioni dirigenziali, preso atto di tutti i provvedimenti e atti dell'Amministrazione relativi all'assetto macro-strutturale dell'Amministrazione, le Parti fanno riferimento al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato ed adeguato con Atto del Presidente n. 57 del 11.07.2024.

Conseguentemente convengono che per l'anno 2024 le risorse destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale Area Amministrativa sia il 31,38% del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

2. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di risultato può subire variazioni annuali per consentire l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'articolo 3 del presente contratto.

Art. 6

Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

(Art. 35, comma 1, lett. b) e art. 23 del CCNL 16.07.2024)

1. La quota teorica della retribuzione di risultato attribuita a ciascun dirigente è proporzionata alla relativa indennità di posizione. Per determinare tale quota si procede come di seguito descritto:

- a) è calcolata la percentuale di incidenza di ciascuna posizione sulla retribuzione di posizione complessiva;
- b) la stessa percentuale è applicata in riferimento alla retribuzione di risultato complessiva.

Al fine del calcolo dell'indennità di risultato spettante, la quota teorica è rapportata al periodo di servizio e al punteggio valutativo.

2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun Dirigente avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 23 co. 1 del CCNL 16.07.2024).

3. Non si procede a distribuire le economie derivanti dalla valutazione.

4. In considerazione della compagine dirigenziale composta da n. 1 unità di personale, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 23 del CCNL 16.07.2024, per espressa previsione del comma 7 dello stesso.

Art. 7

Incarichi *ad interim*

(Artt. 35, comma 1, lett. c), e 40 del CCNL 16.07.2024)

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento dell'Ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo

di sostituzione, un importo di valore pari al 30% del valore economico della posizione dirigenziale oggetto dell'incarico.

2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi specificatamente assegnati per il periodo di durata dell'incarico ad interim.

Art. 8

Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

(Art. 35, comma 1, lett. b), del CCNL 16.07.2024)

1. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun Dirigente avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art. 9

Welfare integrativo

(Art. 35, comma 1, lett. d), e 26 del CCNL 16.07.2024)

1. L'art. 26 del CCNL 16.07.2024 prevede la possibilità della definizione, in sede di contrattazione integrativa di cui al presente atto, di criteri per la formulazione di welfare integrativo con individuazione delle tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.

2. Le Parti del presente contratto si riservano al momento di rinviare la previsione e definizione di quanto sopra ad approfondimenti, svolti in collaborazione, delle possibilità e opportunità da disciplinare e delle risorse da destinarvi secondo quanto indicato al comma 2 del suddetto art. 26 del CCNL. All'esito degli approfondimenti e di un costruttivo confronto tra le Parti, le stesse convengono sin d'ora che si potrà eventualmente procedere alla previsione di quanto previsto al comma 1 mediante modifica del presente contratto.

3. Fino all'eventuale modifica di cui al comma precedente, non potranno essere utilizzate risorse del Fondo di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 per welfare integrativo anche a scopo di accantonamento per futuri impieghi.

Art. 10

Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge

(Art. 57 comma 2, lett. b del CCNL 17.12.2020)

1. Ai dirigenti, in aggiunta alla retribuzione di posizione e risultato, sono erogati direttamente a titolo di retribuzione di risultato, ulteriori compensi incentivanti solo se previsti da specifiche disposizioni di legge.

2. Limitatamente agli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti (con i ruoli specificati nel regolamento per gli incentivi tecnici) nei limiti delle risorse previste nel quadro economico degli stessi e nel rispetto dei termini di attuazione previsti negli accordi di concessione PNRR sottoscritti.

Art. 11

Clausole finali.

1. Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si applicano le disposizioni di legge e i contratti collettivi quadro e nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti accordi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, fatto salvo quanto disposto dal presente contratto in materia di interpretazione autentica, ove non in contrasto con le disposizioni di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Parte Economica anno 2024

A seguito del parere favorevole espresso con il Verbale n. 28 del 17/12/2024 ns. prot. 15774 del 18/12/2024 del Collegio Revisori dei Conti sulla Relazione Tecnico Illustrativa dell'ipotesi di Accordo del Fondo Dirigenti 2024 ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, le parti sottoscrivono il presente Verbale di Sintesi sul Fondo della Dirigenza – Parte Normativa anni 2024-2026 e Parte Economica anno 2024.

Richiamato l'Atto del Presidente n. 76 del 16.09. avente ad oggetto *“Contrattazione decentrata integrativa per il personale con qualifica dirigenziale. Indirizzi alla delegazione di parte datoriale.”* con il quale il Presidente della Provincia ha dettato gli indirizzi in merito alla contrattazione integrativa e al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2024;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 775 del 03.06.2024 e n.1385 del 09.10.2024 con le quali si è proceduto alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2024, e successivamente alla sua rettifica a seguito degli incrementi disposti dal CCNL 16.07.2024 – per un importo complessivo pari a **€ 118.599,13**, al netto degli oneri a carico del datore di lavoro;

Richiamato l'Atto del Presidente n. 142 del 19/12/2024 avente ad oggetto *“Personale con qualifica dirigenziale. Contrattazione decentrata integrativa per il personale con qualifica dirigenziale – Autorizzazione alla firma”* con il quale il Presidente della Provincia ha approvato e fatto propria la relazione tecnico-finanziaria, nonché il parere positivo espresso dal Collegio dei revisori citato, autorizzando la delegazione di parte pubblica alla firma sull'accordo per la Parte Normativa anni 2024-2026 e Parte Economica anno 2024;

LE PARTI CONVENGONO

- di destinare alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale risorse non inferiori al 30,72% del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- di prendere atto dell'importo a titolo di compenso per servizio in conto terzi, inserito tra le risorse variabili, pari a **€ 127,99**, da erogare a seguito di verifica a consuntivo;

Prato, 23/12/2024

La delegazione di parte pubblica

- Dott. Marco Fattorini (Segretario Generale) **(firmato)**

ed i rappresentanti della delegazione di parte sindacale nelle persone:

- per C.G.I.L. - F.P. Sig. Alessio Bettini **(firmato)**
- per C.I.S.L. - F.P. Sig. Giovanni Toccafondi **(firmato)**
- per U.I.L. - F.P.L. Sig. Antonio Di Meo **(firmato)**

- per Direts già sez. di Fedirets Sig. Giampiero Vangi **(firmato)**
- per FEDIR SANITA' **(assente)**
- per UNSCP **(assente)**